LORENZO NUCCI

Ho letto con sommo interesse la breve nota del prof. Antonietti e confesso che sono stato spesso tentato di scrivere qualche cosa sull'argomento che mi sembra di grande interesse e attualità.

Se ho ben capito, il prof. Antonietti, attraverso la sua proposta, tende a salvaguardare gli effetti fiscali del catasto e — nel contempo — a rendere più aderente al particolare momento che viviamo il contenuto di reddito imponibile da servire come strumento per una più perequata e pratica imposizione fiscale.

L'obbiettivo — secondo il relatore — è perseguibile attraverso l'introduzione del rilevamento del "prodotto netto aziendale" da aggiornare ogni biennio secondo appositi coefficienti lasciando poi alla Commissione Censuaria Centrale o altri organismi periferici il compito di stabilire le percentuali attribuibili al reddito dominicale e agrario.

La cosa è obbiettivamente realizzabile purché venga bene approfondita nei suoi aspetti pratici e applicativi e tenga in considerazione la complessa realtà agricola del ns. paese.

Secondo Antonietti, il Catasto dovrebbe accertare, partita per partita, il prodotto netto inteso come differenza tra il prodotto lordo vendibile e le spese varie, le quote e le imposte secondo la ben nota equazione:

$$PN = Plv. - (Sv + Q + imp) = RF + I + Sa + St$$

Vediamo in pratica che cosa accade; per le proprietà diretto-coltivatrici il reddito imponibile viene a coincidere col prodotto netto.

Per le aziende gestite con salariati agricoli, fissi e avventizi, la base imponibile scaturirà dalla percentuale attribuibile al proprietario fondiario determinata dalla C.C.C.; il reddito dei lavoratori dipendenti verrà desunto dai Mod. 101 che gli imprenditori agricoli sono obbligati a rilasciare a fine d'anno.

Un po' meno chiara è la determinazione del "reddito agrario", anche per l'ambigua definizione che ne dà l'art. 30 del D.P.R. 597 secondo il quale esso "è costituito dalla parte del reddito medio ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione (sic!) della produzione.....".

Per tutti i cultori dell'Estimo e gli studiosi della materia, il termine è stato sempre molto scomodo sia per l'estrema variabilità dell'ammontare del capitale agrario nelle nostre aziende (si pensi ad es. a tutte quelle migliaia di aziende che hanno chiuso la stalla!) sia perché le macchine, il bestiame, ecc. concorrono alla formazione del reddito agricolo e nessuno ha mai pensato di tassare i macchinari delle industrie, gli impianti o le catene di montaggio.

D'altro canto, l'art. anzidetto cita il lavoro di organizzazione che in economia è prerogativa esclusiva dell'imprenditore cui compete il profitto e non già lo stipendio, o meglio il reddito di lavoro direttivo.

Nelle aziende agricole che si avvalgono di compartecipanti familiari o individuali, la percentuale di prodotto netto attribuibile alle persone che concorrono alla produzione è estremamente varia da regione a regione, da pronvincia a provincia e non riesco bene a comprendere come un qualunque

organismo possa ricorrere a pericolose quanto opinabili generalizzazioni.

Grosse difficoltà presenta anche la mezzadria, per quello che resta ancora nel ns. paese, che è un contratto di natura associativa non uniforme ma spesso alterato da patti integrativi pronvinciali (vedi ad es. quello di Perugia); inoltre la percentuale di Pn attribuibile al proprietario fondiario dovrebbe essere – per ragioni di equità – depurata dalle imposte di sua spettanza.

Queste e altre ragioni rappresentano le riserve che esprimo per la proposta del prof. Antonietti, la quale così come è formulata mi sembra una bozza bisognevole di approfondimento e di maggiore aderenza ai molteplici contratti agrari che si riscontrano nel ns. paese. Malgrado ciò, concordo pienamente col relatore sulla necessità di abbandonare le attuali tariffe di RD e RA che – prezzi a parte – non rispondono assolutamente alla complessa dinamica contrattuale, sindacale, legislativa che ha travagliato il paese dal dopoguerra a oggi; le tariffe catastali attuali non hanno assolutamente più alcun significato pratico.

Un'altra grossa questione è quella relativa alla scelta dell'anno di riferimento per i prezzi per le necessarie rivalutazioni nonché l'esigenza di disporre di mezzi finanziari, personale, strumenti di calcolo rapidi adeguati per portare a termine l'operazione; suggerirei anche di non limitarsi a poche centinaia di comuni di studio ma a moltissimi altri usufruendo degli Osservatori Economici periferici e anche di professionisti di provata serietà ed esperienza.

Per la prov. di Perugia, quando venne elaborato il piano regionale di sviluppo economico, vennero in brevissimo tempo rilevate 670 aziende con un bilancio economico aziendale molto più complesso dell'analisi del Pn.

Quanto alla "legge sulla casa" 22-10-1971 n. 865, tra le tante cose, vorrei far rilevare che il concetto di "valore agricolo medio della coltura più redditizia purché con superficie superiore al 5% su quella coltivata della regione agraria stessa" ha portato a notevoli sperequazioni; nella prov. di Perugia, ad es., nel com. di Perugia che fa parte della 6ª regione agraria, la coltura più redditizia rappresentante più del 5%, è il seminativo arborato quotato per l'anno 1975 di L. 2.600.000 ad ha. pari a 260 L./mq.; per la regione agraria n. 11 e 12 ove domina la montagna, la coltura più redditizia è rappresentata dall'oliveto con quotazioni di L. 3.600.000 e 3.900.000 rispettivamente anche se le aree edificabili costano enormemente di meno. Queste sperequazioni si riscontrano in tutte le province d'Italia; sarebbe stato più logico ed equo stabilire l'indennizzo sulla base del valore agricolo medio della coltura in atto in modo che l'orto venisse pagato come orto, il vigneto come vigneto e così via; in altri termini sarebbe opportuno eliminare quel famoso 5% che è la base di tante ingiustizie.